

Interpretazione del punto m) dei paragrafi nn. 9 e 11, delle circolari relative ai criteri per la nomina e la conferma dei vice pretori e vice procuratori onorari per il triennio 1998-2000.

(Risposta a quesiti del 17 luglio 1997)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 17 luglio 1997, ha adottato la seguente deliberazione:

“Il Consiglio,

È letti gli atti concernenti i quesiti posti da vari uffici giudiziari sull'interpretazione del punto m) dei paragrafi, rispettivamente n. 9 e n. 11 delle circolari relative ai criteri per la nomina e la conferma dei vicepretori e viceprocuratori onorari per il triennio 1998-2000, osserva.

Il ripristino, nelle circolari che regolano la nomina e la conferma dei vicepretori e viceprocuratori onorari per il triennio 1998-2000 della prassi È richiamata dalla Corte Costituzionale nella sentenza 5 aprile 1971 n. 71 a fondamento della legittimità dell'art. 32 O.G. È di chiedere agli aspiranti una dichiarazione d'impegno ad astenersi dall'esercizio della professione forense nell'ufficio di assegnazione, esige l'ulteriore intervento del Consiglio Superiore della Magistratura per precisare i limiti dell'incompatibilità riferita alla funzione di magistrato onorario, sulla quale la dichiarazione stessa si fonda, rispondendo anche alle richieste da vari uffici giudiziari in tal senso proposte. In generale, l'individuazione della portata dell'incompatibilità si incentra sull'osservazione che essa è essenzialmente funzionale e tende ad escludere la coincidenza nella medesima persona della funzione giurisdizionale e dell'attività professionale forense.

In particolare, le richieste di chiarimenti vertono sui seguenti argomenti:

a) Come debba intendersi l'impegno di non esercitare la professione forense *dinanzi alla procura presso la pretura* nel caso si tratti di *procura promiscua*, ove la ripartizione tra procura tribunale e procura pretura è *meramente interna* (Procura presso il Tribunale e la Pretura di Cassino, Procura Tribunale Sciacca);

b) Se la dichiarazione di impegno debba intendersi riferita all'intero ufficio circondariale ovvero alle singole articolazioni e cioè sede centrale e sezioni distaccate (Pretura di Ascoli Piceno, Cassino, Frosinone, Palmi e Ravenna; Tribunali di Cremona, Potenza e Grosseto);

c) Se la dichiarazione vada riferita esclusivamente al settore (civile e penale) nel quale il dichiarante esercita funzioni onorarie ovvero *tout court* a queste ultime in ogni settore svolte e, nel primo caso, se la dichiarazione abbia valenza per l'intero circondario o solo per la sede e le sezioni (Pretura di Ascoli Piceno, Cassino, Frosinone, Palmi e Ravenna; Tribunali di Cremona, Potenza e Grosseto);

d) Quale sia il regime di incompatibilità da applicare nelle preture circondariali con sezioni distaccate, nelle quali si trattano promiscuamente affari civili e penali e se deve intendersi limitato ad uno dei due settori (civile e penale) nella sede centrale e nelle sezioni distaccate (Pretura circondariale di Cassino e Pretura Ascoli Piceno)

e) Se nelle proposte debbano tenersi presenti anche le esigenze del tribunale e se l'incompatibilità riguardi anche i vicepretori onorari nominati ai sensi dell'art. 90, c. 5, L. 353/90 per la composizione dei collegi civili al fine della definizione delle cause da trattare col vecchio rito, dato che non svolgono attività istruttoria e non hanno rapporti col pubblico (Tribunali di Cremona, Gela, Grosseto e Potenza; Corte di appello di Lecce).

La Ottava Commissione propone di rispondere ai suddetti quesiti come segue:

1) Nelle preture divise con sezioni distaccate il vicepretore onorario assegnato esclusivamente alla sezione distaccata non potrà esercitare la professione forense in ordine a tutti gli affari, anche di natura promiscua, trattati nella sezione suddetta, mentre potrà liberamente esercitarla nella sede centrale e nelle altre sezioni distaccate eventualmente sussistenti.

La risposta tiene conto dell'autonomia della sezione distaccata rispetto alla sede centrale, alla stregua della valutazione dell'incompatibilità, in concreto, per i magistrati togati.

2) Nella pretura *monosezionale*, l'incompatibilità del vicepretore onorario riguarda tutti gli affari, penali o civili, trattati nell'ufficio, indipendentemente dall'assegnazione tabellare ad un singolo settore (penale o civile) di attività.

Infatti in tal caso si verifica la commistione fra attività giudicante e difensiva, che sta alla base dell'incompatibilità.

3) Nella procura presso il tribunale che eserciti attività promiscua è inibito al viceprocuratore onorario l'esercizio della professione forense davanti al pretore soltanto nel settore penale, anche nelle preture monosezionali o nelle sezioni distaccate di pretura.

In tal caso non si verifica commistione fra attività che, pur nella loro essenziale diversità (pubblica e giurisdizionale l'una, privata e professionale l'altra), sono comunque di parte.

4) L'incompatibilità non riguarda il tribunale in cui i vicepretori onorari siano applicati, neppure quando l'applicazione sia disposta ai sensi dell'art. 90, c. 5, L. 353/90 per la composizione dei collegi civili al fine della definizione delle cause da trattare col vecchio rito.

La risposta si fonda sulla constatazione che l'applicazione al tribunale è pur sempre temporanea e non può perciò dar luogo a situazioni di incompatibilità.

Il Consiglio, pertanto,

delibera

di rispondere come in motivazione ai quesiti proposti in merito all'interpretazione della disposizione del punto *m)* dei paragrafi, rispettivamente n. 11 e n. 9, delle circolari relative ai criteri per la nomina e la conferma dei vicepretori e viceprocuratori onorari per il triennio 1998-2000".